



Città di Bresso

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 07/11/2025

UFFICIO Segreteria del Sindaco

OGGETTO:

ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7-BIS, DEL D. LGS. 267/2000, PER LA TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DEL DECORO, DELLA VIVIBILITÀ E DELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI BRESSO.

II SINDACO

Considerato che:

- L'art.14 bis della legge n.125/2001 prevede il divieto di vendita di alcolici in aree pubbliche dalle 24:00 alle 07:00 e l'art. 6 comma 2 bis D.L. 117/2007 convertito in L. 160/2007 ha esteso tale divieto dalle ore 24:00 alle 06:00 anche per gli esercizi di vicinato;
- l'art. 15 comma 1 del regolamento di Polizia Urbana del comune di Bresso approvato con deliberazione n. 54 del C.C. in data 28.07.2025 vieta " *nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva il consumo di bevande alcoliche, compreso vino, birra e birra analcolica, in contenitori di vetro o lattine*"; al comma 2 recita " *nelle aree sopra indicate che non siano pertinenze di pubblici esercizi, è altresì vietato l'utilizzo dei citati contenitori anche se questi vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri di carta o plastica per il consumo delle citate bevande*";
- nelle aree pubbliche (strade, piazze e giardini) del territorio di Bresso si registra un rilevante, continuo e costante afflusso di persone, tra le quali molti minori, attratte dall'alta concentrazione di attività commerciali di vicinato cosiddetti Minimarket; tale situazione determina, prevalentemente in orario serale e notturno, assembramenti con un rilevante numero di persone, causando inevitabilmente disturbo alla tranquillità e al riposo dei cittadini residenti;
- la proliferazione di tali esercizi di vicinato ha determinato l'aumento altrettanto esponenziale dei frequentatori, tra i quali sempre più numerosi sono i giovanissimi e gli adolescenti, che fino a tarda notte affollano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendo uso di bevande alcoliche;
- le zone cittadine interessate da assembramenti risultano teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole peggioramento delle condizioni di vivibilità cittadina;

- il consumo smodato di bevande alcoliche su aree pubbliche causa il verificarsi di pericolosi episodi di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, e, incrementando lo stato di euforia degli avventori, spesso sfocia in comportamenti aggressivi con conseguenti risse e potenziale pericolo per la pubblica incolumità dei passanti;
- l'intensa concentrazione di persone in orario serale e notturno provoca anche problematiche non trascurabili alla circolazione stradale, con conseguenti blocchi e rallentamenti del flusso veicolare, ostacolo alla pedonalità, soste vietate, specie in doppia fila, sul marciapiede e avanti ai passi carrabili, impedendo in questo ultimo caso ai cittadini residenti di accedere alle loro proprietà private; tali comportamenti nel loro insieme costituiscono una limitazione alla fruibilità dello spazio pubblico.
- a seguito dei controlli operati dalla Polizia Locale, negli anni 2024 e 2025 sono stati sanzionati n. 6 esercizi di vicinato per la violazione delle ordinanze finalizzate al contrasto dell'abuso di alcool, e chiesta la chiusura di n. 1 attività di vicinato per la recidiva; e sono state elevate n. 8 sanzioni per il mancato rispetto dell'art. 15 del regolamento di Polizia Urbana, nonché n. 5 sanzioni ai sensi dell'art. 688 CP (ubriachezza molesta);
- in data 21/06/2025 in Piazza Italia, dove è particolarmente intenso il fenomeno dell'assembramento di persone che fanno uso di alcool reperibile anche a tarda notte presso tre esercizi di vicinato, è sfociata una violenta rissa nella quale sono state usate come corpi contundenti anche bottiglie di birra in vetro abbandonate da terzi sulla pubblica via dopo il consumo;
- sempre nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale sono state accertate anche violazioni al divieto di vendita di bevande alcoliche a minori di anni 18;
- occorre prevenire anche a tutela dell'ordine pubblico, l'assembramento di persone in stato di alterazione da abuso di alcool;

Rilevato che:

- la situazione sopra descritta è confermata dai dati delle violazioni accertate dalla Polizia Locale presenti agli atti del Comando;
- le misure citate compresa la più restrittiva dell'orario di vendita di bevande alcoliche, adottate con ordinanze sindacali 1 e 2 emesse rispettivamente in data 23/07/2025 e 10/09/2025 non appaiono pertanto idonee di per sé, se non accompagnate da altre misure, a prevenire il consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, da parte di avventori che si assemano in prossimità di tali esercizi di vicinato;
- non appare possibile circoscrivere l'applicabilità di tale ordinanza ad una sola porzione del territorio, posto che il fenomeno ut supra esposto, interessa l'intero perimetro comunale;

Visto che:

- La Polizia Locale negli anni 2024 e 2025 ha effettuato sopralluoghi nelle aree con maggiori criticità "piazza Italia, piazza Meana, area Parco Rivolta, galleria commerciale City Center, rotatoria tra Ambrogio Strada

via XX settembre redigendo Relazioni di Servizio conservate agli atti del Comando, nelle quali si dà atto che tali luoghi, specie nel fine settimana a partire dalle ore 20:00 circa, sono caratterizzati da un'intensa affluenza di persone che dà luogo ad assembramenti sui marciapiedi, sulle carreggiate, al di fuori dei pubblici esercizi ed attività commerciali, con conseguente e inevitabile aumento del rumore antropico, e che come accertato in premessa tali comportamenti, complessivamente considerati, non sono compatibili, in ora serale e notturna con la vivibilità urbana e con la tranquillità e il riposo dei dimoranti;

Rilevato che:

- i cittadini residenti delle aree urbane "piazza Italia, piazza Meana, area Parco Rivolta, galleria commerciale City Center, rotatoria tra Ambrogio Strada via XX settembre" hanno lamentato con numerosi esposti presentati prevalentemente negli anni 2024/2025 che il rumore antropico, prodotto dai reiterati assembramenti di persone nelle ore serali e notturne che si concentrano al di fuori dei locali e delle attività commerciali ed aree antistanti o limitrofe, talvolta oggetto di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, provoca disturbo al riposo e alla quiete notturna dei dimoranti.

Preso atto che:

- dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, nonché nei citati esposti, risulta che nelle aree urbane in argomento il fenomeno del disturbo alla tranquillità e al riposo dei cittadini in orario serale e notturno è reiterato nel tempo senza soluzione di continuità.

Constatato che:

- nonostante i provvedimenti adottati e i numerosi interventi della Polizia Locale, il fenomeno della cosiddetta "Malamovida" che si verifica in queste aree urbane non risulta ancora ricondotto nell'ambito di una normale tollerabilità, la quale rappresenta la condizione necessaria per conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e il diritto al riposo e alla quiete dei cittadini residenti.

Considerato altresì che:

- i reiterati assembramenti di persone su suolo pubblico, con conseguente aumento del rumore antropico in orario serale e notturno, sono favoriti dall'alta concentrazione di attività commerciali, nella fattispecie attività di vicinato (Minimarket), i quali vendono incondizionatamente bevande alcoliche e superalcoliche, anche a minori, e attraverso la vendita da asporto incrementano il consumo di alimenti e bevande e lo stazionamento degli avventori al di fuori dei locali e altri luoghi pubblici.

Ritenuto che:

- per garantire il preminente interesse pubblico di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici negli ambiti più sopra descritti si rende indispensabile sottoporre a specifiche restrizioni le attività di vendita da asporto di alimenti e bevande.

Ritenuto necessario:

- nell'adozione delle misure di contenimento, considerare la necessità di temperare il diritto al godimento della proprietà privata con quello all'esercizio della libertà di iniziativa economica delle diverse imprese nonché con quelli di riunione e di libera e regolare circolazione nelle pubbliche vie dei singoli cittadini.

Visto:

- l'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, laddove la parola "anche" debba intendersi alternativa ad ogni necessario provvedimento per tutelare la quiete e il riposo dei residenti, ivi compresa la possibilità di anticipare la chiusura delle attività economiche da cui deriva una situazione di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana.

Visti:

- l'art. 3 comma 1 lett. c) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 31 comma 2 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 2014;
- l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. così come modificato dal testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 15 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bresso, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/07/2022 n. 54;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/123/111 del 18 luglio 2017 avente ad oggetto "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";

Richiamata l'Ordinanza del T.A.R. Lombardia n. 01242/2018 del 13/09/2018 che ha legittimato l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti contingibili ed urgenti assicurando un ragionevole bilanciamento tra gli interessi imprenditoriali e le esigenze di vivibilità e tranquillità urbana dei residenti in ambiti ristretti del

territorio comunale particolarmente soggetti ad acclerate problematiche di sicurezza urbana.

ORDINA

(periodo, comunque, non superiore a trenta giorni)

- nel Comune di Bresso dal 14.11.2025, giorno di entrata in vigore della presente ordinanza, e sino al 13.12.2025 agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali di asporto (con esclusione di coloro che effettuano tale attività come completamento alla principale attività artigianale), attività di vendita mediante distributori automatici, la chiusura delle attività dalle ore 20:00 alle ore 07:00;
- che il presente provvedimento non si applichi ai pubblici esercizi (Bar, Pizzerie, Ristoranti, Paninoteche ecc.).

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

DA' ATTO

che ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis.1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- l'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 5.000,00;
- qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €. 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno 14.11.2025 al giorno 13.12.2025 compresi, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bresso e verrà trasmessa, alla Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, e alle Associazioni di categoria per la massima diffusione agli interessati.

IL SINDACO

Simone Cairo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BRESSO.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SIMONE CAIRO in data 07/11/2025